

FONDO INTERCATEGORIALE SOSTEGNO AL REDDITO

REGOLAMENTAZIONE PRESTAZIONI EVENTI DI FORZA MAGGIORE 2009 (A FAVORE DEI DIPENDENTI)

ART.1

Il Fondo interviene con quote a favore dei dipendenti da liquidarsi a fronte di situazioni di difficoltà dovute ad eventi di forza maggiore che comportino forme di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro così come previsto dall'accordo interconfederale del 21.07.88 modificato in data 22.06.93.

Fermo restando che l'onere, dal punto di vista finanziario, è a carico del Fondo, lo stesso può avvalersi delle imprese per le erogazione delle provvidenze.

ART.2

Le provvidenze vengono riconosciute nei seguenti casi :

- Eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività;
- Calamità naturali;
- Interruzione delle erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa;
- Difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico, produttivo e di mercato;
- Incendio non doloso;
- Interventi di bonifica ambientale;

ART.3

Le quote a carico del Fondo Sostegno al Reddito, considerata la loro funzione previdenziale/assistenziale in senso proprio o lato, sono da ritenersi comprese nelle fattispecie previste dall'art.2° comma art. 9 bis L.1/6/91 n°166.

ART.4

Il Fondo di Sostegno al reddito interviene, a favore dei lavoratori interessati, con provvidenze indicate nelle seguenti misure per anno solare:

-80 % per un massimo di 40 ore per singolo lavoratore

-60 % per le ulteriori 60 ORE

-40% per ulteriori 346 ore.

- Le percentuali sono riferite alla retribuzione in vigore al momento della sospensione del lavoratore.
- Per poter definire l'accordo di sospensione per eventi di forza maggiore è necessario che i dipendenti interessati abbiano usufruito delle ferie e dei permessi retribuiti a propria disposizione.
- Le erogazioni verranno effettuate nel mese successivo a quello di presentazione della domanda di contributo e/o il completamento dell'istruttoria ove la documentazione a corredo della stessa non risultasse conforme al regolamento.
- Il Fondo corrisponderà le quote di propria competenza tramite accredito su c/c bancario e/o postale direttamente alle imprese interessate.
- Per le aziende interessate a sospensioni per eventi di forza maggiore dei propri dipendenti di durata superiore alle 173 ore si provvederà ove richiesto ad erogazioni parziali in acconto delle prestazioni già maturate.
- Nel caso in cui le somme disponibili non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste, queste saranno soddisfatte facendo riferimento alla data di presentazione delle domande.
- Il Fondo comunicherà alle imprese ed ai dipendenti interessati dalla sospensione, l'esito delle richieste e le eventuali somme erogate.

ART.5

Per accedere alle provvidenze previste in caso di sospensione le imprese artigiane devono rispettare le seguenti procedure:

1. Comunicare alle OO.SS. (delegato di bacino) e alle OO.AA. cui aderiscono o conferiscono mandato la necessità di avviare una procedura di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per eventi di forza

maggiore. Richiedendo, contestualmente, che venga indicata la data e la sede dell'U.G.B. competente , o altra sede per la stipula dell'Accordo aziendale previsto per sospensione dell'attività lavorativa che stabilisca le modalità di sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

2. Inviare, entro 10 giorni dalla data della stipula, l'accordo di sospensione alla sede di bacino competente per ottenere il visto di conformità sulle procedure seguite.
3. Dalla procedura sono escluse le sospensioni dovute ad interruzione di fonti energetiche per le quali è sufficiente effettuare la richiesta di cui al punto 5) allegando dichiarazione appositamente rilasciata dall'Ente erogatore.
4. Compilare e inoltrare all'EBAP – Ente Bilaterale dell'Artigianato Pugliese – Fondo Sostegno al Reddito
Via G. BOZZI, 51 - 70121 BARI
 - Modello prestampato di domanda.
 - ❑ Copia della ricevuta di versamento al FISR e EX 626 anno in corso e due precedenti ;
 - ❑ Copia DM 10 del mese di Ottobre attestante versamento FACP (Cod. W150);
 - ❑ Copia 3 fogli presenze relativi agli ultimi mesi lavorati e relative buste paga.
 - ❑ Originale dell'Accordo di Sospensione sottoscritto d tutte le OO.SS. e le OO.AA. completo del visto dell'U.G.B. competente per territorio.
 - ❑ Copia libro Unico Impresa
 - ❑ Autocertificazione del titolare della Ditta, con cui si attesta che i documenti allegati sono conformi all'originale.

Tutte le domande incomplete della suddetta documentazione, verranno sospese e dopo trenta giorni archiviate d'ufficio.

ART.6

I modelli per la richiesta delle provvidenze dovranno essere inoltrati al Fondo di Sostegno al Reddito, da parte delle imprese, entro il termine improrogabile di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto termine la riduzione dell'orario di lavoro.

Sono accettati conteggi presentati anticipatamente , esclusivamente a fronte di licenziamenti avvenuti nel corso del periodo di sospensione , al fine di permettere una puntuale immissione degli importi dovuti in busta paga.